



Registro Generale n. 289

ORDINANZA DEL RESPONSABILE

N. 193 DEL 31-10-2019

Oggetto: Divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito in via Castellana per lavori Publiacqua. OSP n° 230/19. Disposizioni per la disciplina della circolazione stradale.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE**

VISTO l'art.107 comma 3° lettera I D.Lgs. 267/00 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ", in base al quale il Sindaco nomina i dirigenti o responsabili di settore o di servizio;

VISTA la determinazione Registro generale n.753 del 17 maggio 2019 avente come oggetto "Servizio Polizia Municipale. Delega di funzioni dirigenziali" e la determinazione Registro generale n.752 del 17 maggio 2019 avente ad oggetto "Conferma istituzione Servizio Polizia Municipale" con le quali si dispone il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa e la delega delle Funzioni Dirigenziali in favore del Dott. Alessio Pasquini così come previsto dalle precedenti determinazioni n. 5 e 6 (reg. Gen. 512 e 513 del 29/03/2018) e n°12 del 19 dicembre 2018 del Servizio Segretariato Generale del Comune di Figline e Incisa Valdarno;

VISTA la richiesta presentata in data 26 settembre 2019 con protocollo n° 37007 dal sig. Busco Arturo, in nome e per conto della ditta Acciona Agua S.A. con la quale si manifesta la necessità di effettuare lavori per realizzare la nuova condotta idrica per conto di Publiacqua SpA in via Castellana, località Castello e piazza Benassai;

VISTA la comunicazione pervenuta via mail in data 31 ottobre 2019 con la quale si comunica che sono terminati i lavori per conto Publiacqua in via 8 Marzo ed è quindi possibile iniziare i lavori che interessano via Castellana con istituzione del divieto di transito nella stessa via;

CONSIDERATO che, per effettuare i lavori sopra detti, si rende indispensabile procedere alla modifica della regolamentazione della circolazione stradale in via Castellana si dà atto di procedere all'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e del divieto di transito;

VISTO che l'apposizione della segnaletica provvisoria, come ogni altro intervento che si renderà necessario per l'agibilità e la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare sarà a carico del richiedente;

VISTE le norme di cui al decreto 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relative al Disciplinare Tecnico degli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo (G.U. 26/09/2002, n.226);

VISTA l'autorizzazione all'alterazione del suolo pubblico rilasciata dal Settore LL.PP. Area Tecnica avente protocollo n° 36009 del 18 settembre 2019;

VISTA la concessione per l'occupazione temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche n° 230 del 3 ottobre 2019;

VISTI gli articoli 5, 7, 157, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e le norme contenute nel regolamento di esecuzione;

ORDINA

che, per i motivi descritti in premessa, a Incisa, nel comune di Figline e Incisa Valdarno, in concomitanza con l'OSP n° 230/19, siano istituiti:

- divieto di sosta con rimozione forzata in via Castellana dalle ore 08,00 del giorno lunedì 4 novembre 2019 alle ore 24,00 del giorno 30 ottobre 2019;
- divieto di transito in via Castellana dalle ore 08,00 del giorno martedì 5 novembre 2019 alle ore 24,00 del giorno 30 ottobre 2019;

che l'apposizione della segnaletica, la sua regolarità, come ogni altro intervento che dovesse rendersi necessario per l'agibilità e la sicurezza del transito veicolare sia a carico del richiedente,

che venga apposto, in corrispondenza del luogo ove si realizza l'intervento, apposito cartello indicante il recapito telefonico di reperibilità 24/24h del responsabile del cantiere stradale;

che siano rispettate le norme di cui al Decreto 10 Luglio 2002 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relative al Disciplinare Tecnico degli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo (G.U. 26/09/02 n. 226);

L' apposizione della segnaletica stradale, di cui al presente provvedimento come già indicato, è a cura del richiedente. Si rammenta che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore del presente atto e che le caratteristiche dovranno essere conformi a quanto previsto dal C.d.S., **vista la natura dei lavori la segnaletica temporanea dovrà essere collocata di volta in volta nei tratti interessati dal cantiere stradale.**

SOSPENDE

temporaneamente tutte le ordinanze aventi dispositivo in contrasto con la presente, per tutto il periodo di efficacia della presente;

DISPONE

- che il presente provvedimento entri comunque in vigore previa pubblicità agli utenti della strada mediante apposizione dei prescritti segnali stradali, da installarsi a cura del richiedente;
- **che venga garantito il passaggio di mezzi di soccorso e in stato di emergenza in caso di interventi nel tratto interessato dai lavori;**
- **che sia garantito il transito dei pedoni in assoluta sicurezza indicando, all'occorrenza, idoneo percorso alternativo;**
- **che venga apposta idonea segnaletica di preavviso del cantiere stradale e delle modifiche apportate alla circolazione stradale;**
- **che, compatibilmente con lo svolgimento e l'avanzamento dei lavori, sia garantito l'accesso ai residenti;**
- che venga predisposta la pubblicazione on-line sull'Albo Pretorio del comune di Figline e Incisa Valdarno.

AVVERTE

1. Gli Operatori della Polizia Municipale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
2. A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 giorni.
3. In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. A norma dell'articolo 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Comandante della Polizia Municipale.
5. Per le violazioni alla presente ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché la normativa vigente in materia.


Il Responsabile
PASQUINI ALESSIO